REGOLAMENTO (CEE) N. 1972/78 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1978

che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78 (2), in particolare l'articolo 26 quater, paragrafo 6, e l'articolo 28 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77 (4), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2893/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 12 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/77 (6), in particolare gli articoli 12, paragrafo 4, e 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, che completa il regolamento (CEE) n. 816/70 introducendo nuove disposizioni relative alle pratiche e ai trattamenti enologici (7), in particolare l'articolo 6,

considerando che, affinché queste nuove disposizioni relative alle pratiche e ai trattamenti enologici siano interamente applicabili a decorrere dal 1° settembre 1978, è necessario stabilire le modalità d'applicazione, apportando le necessarie precisazioni ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1678/77 prevede la possibilità di adottare le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime del presente regolamento ; che è opportuno avvalersi di questa possibilità, da un lato, per evitare che gli operatori che dispongono di rilevanti scorte di talune sostanze tradizionalmente utilizzate in determinati Stati membri subiscano notevoli perdite e, dall'altro, per consentire di esaminare in modo approfondito le pratiche e i trattamenti enologici dei paesi terzi onde stabilire la loro comparabilità con quelli previsti dalla normativa comunitaria ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I vini che, ai sensi dell'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 816/70, sono inadatti al consumo umano diretto, non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo legittimo. Tali vini possono essere distrutti e possono circolare unicamente a destinazione di una distilleria, di una fabbrica di aceto o di un impianto che li utilizza per usi o per prodotti industriali.

Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al comma precedente, onde meglio identificarli.

Articolo 2

Gli Stati membri possono esigere che l'utilizzazione di tartrato neutro di potassio e di bicarbonato di potassio sia autorizzata unicamente se ciascuno di questi trattamenti viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato.

L'utilizzazione di acido tartarico racimico, di ferrocianuro di potassio e di fitato di calcio è autorizzata unicamente se ciascuno di questi trattamenti viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio, il vino deve contenere tracce di ferro.

Il trattamento al fitato di calcio è limitato a 8 g/hl e, dopo il trattamento, il vino deve contenere tracce di ferro.

Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono quelle adottate dagli Stati membri.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 215 del 4. 8. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 310 del 21. 11. 1974, pag. 1.
(6) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 15.
(7) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 10.

Articolo 3

Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di produttori che negli Stati membri detengono a fini enologici i seguenti prodotti :

— ascorbato di sodio,

— bicarbonato di ammonio,

— carbonato di potassio,

devono procedere al loro inventario entro e non oltre il 31 agosto 1978 e comunicarlo anteriormente al 15 settembre 1978 alla competente autorità designata dallo Stato membro nel cui territorio i prodotti sono detenuti.

In tali condizioni, gli Stati membri interessati possono autorizzare la commercializzazione e l'impiego dei prodotti suindicati nella campagna viticola 1978/1979.

Articolo 4

I vini prodotti anteriormente al 1° settembre 1978 possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto dopo tale data, purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in vigore prima di tale data. Tali vini non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 26 bis 26 quater del regolamento (CEE) n. 816/70, dell'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 817/70 e degli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 2893/74, applicabili solo a decorrere dal 1° settembre 1978.

Articolo 5

La Commissione, sulla base di comunicazioni dei paesi terzi e previa consultazione con questi, adotta, in virtù dell'articolo 26 quater, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70, un regolamento relativo ai trattamenti o alle pratiche enologiche dei paesi terzi che sono da considerarsi comparabili con quelle ammesse nella Comunità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai vini ottenuti nel territorio della Comunità a decorrere dal 1° settembre 1978.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai vini importati dai paesi terzi soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH